



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

RIDUZIONI ED ESENZIONI

IL SINDACO

- Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;
- Visto l'art. 14 del Regolamento Comunale TARSU approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 19/4/2005, modificato con deliberazione C.C. n.21 del 29.3.2006;

R E N D E N O T O

Per l'anno 2008, ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, sono stabilite le seguenti riduzioni ed esenzioni:

- Riduzioni

La tassa annua è ridotta del:

A) 50% per i nuclei familiari titolari di reddito -del nucleo familiare-, relativo al periodo d'imposta precedente, derivante esclusivamente da pensione sociale o assegno sociale o minimo INPS, assegno vitalizio o trattamenti economici riservati agli invalidi civili erogati dall'INPS, anche se un componente il nucleo familiare sia proprietario (o titolare di altro diritto reale) di un unico immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze costituite esclusivamente da box, cantinola e posto auto scoperto.

B) 30% per i nuclei familiari con reddito -del nucleo familiare- complessivo lordo ai fini Irpef relativo al periodo d'imposta precedente, derivante esclusivamente da redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, non superiore ai limiti sottoindicati:

| n. componenti | Limite di reddito |
|---------------|---|
| 1 | 7.500,00 euro |
| 2 | 10.500,00 euro |
| Oltre 2 | Incremento di 1.550,00 euro per ogni ulteriore componente |

Per beneficiare delle riduzioni tariffarie previste dalle precedenti lettere A) e B) i contribuenti dovranno presentare - entro e non oltre il **31 luglio 2008 - termine perentorio** - istanza, su appositi moduli disponibili presso l'ufficio tributi, opportunamente documentata per comprovare il possesso dei requisiti.

La riduzione tariffaria è concessa con efficacia annuale.

- Esenzioni:

Sono esonerati, annualmente, dal pagamento della tassa, fermo restando l'obbligo di denuncia, i soggetti passivi del tributo che sono stati assistiti in via continuativa dal Comune, nell'anno precedente al periodo d'imposta in corso.

E' fatto obbligo al titolare delle agevolazioni di comunicare al Settore Tributi tempestivamente e comunque non oltre 15 gg. dal loro verificarsi, il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alle agevolazioni.

Il pagamento della tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le istanze per le quali il reddito di riferimento non è ancora verificabile e/o attestabile, saranno esaminate prendendo in considerazione l'ultimo reddito dichiarato ai fini fiscali.

Salvo che non sia disposto diversamente, rimane l'obbligo di comunicare entro il 20 gennaio successivo il venir meno dei presupposti dell'agevolazione.

In mancanza, il Comune provvederà al recupero della tassa non versata con applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Dalla Residenza Municipale li, 12/06/2008

L'ASSESSORE
Programmazione, Gestione Risorse
Fondi Strutturali e Patrimonio
Dott. Nicola ANTUOFERMO

IL SINDACO
Dott. Raffaele Valla